



Le operazioni straordinarie

Dott.ssa Eleonora Emiliani

Lezione 4 Aprile 2019



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Le operazioni straordinarie

Pur essendovi una comunanza di vedute su quali siano le operazioni straordinarie, non è facile fornirne una definizione di carattere generale. Si è così fatto riferimento alla straordinarietà come sinonimo di eccezionalità dell'operazione rispetto alla gestione ordinaria ed al profondo impatto che le stesse rivestono sulla struttura aziendale e sugli assetti proprietari. Tali fattispecie di operazioni investono differenti profili (*legali, contabili, fiscali, organizzativi, amministrativi*) e possono essere utilizzate per scopi molteplici.

Le principali operazioni straordinarie sono:

- Cessione di azienda o ramo d'azienda (art 2555-2560 C.C.);
- Conferimento di azienda o ramo d'azienda (art 2343 e 2465 C.C.);
- Fusione (art 2501 – 2504 C.C.);
- Scissione (art 2506 C.C.).

In ambito internazionale, i principi contabili non effettuano una distinzione in base alle differenti operazioni straordinarie, il principio contabile di riferimento, l'IFRS 3 «Business Combination», prevede l'applicazione di un metodo unitario che prescinde dalla tipologia di operazione straordinaria posta in essere, il metodo di acquisto (*o purchase method*)

Fusione

«La fusione rientra nel più vasto fenomeno della concentrazione ed integrazione fra più aziende, rappresentando la forma d'aggregazione aziendale più completa con l'unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano» (OIC 4).

Il Legislatore non ha individuato una vera e propria definizione di fusione, la dottrina aziendalistica, ha tuttavia classificato le operazioni di fusione in ragione delle differenti modalità di realizzazione:

- Fusioni per concentrazione (proprie): le società coinvolte si estinguono dando vita ad un soggetto economico e giuridico di nuova costituzione;
- Fusioni per incorporazione (improprie): la fusione si realizza mediante l'incorporazione in una società di una o più società.

Quest'ultima tipologia a sua volta distinta in fusione:

- diretta, la partecipante incorpora la partecipata;
- Indiretta, la partecipata incorpora la partecipante.

Fusione

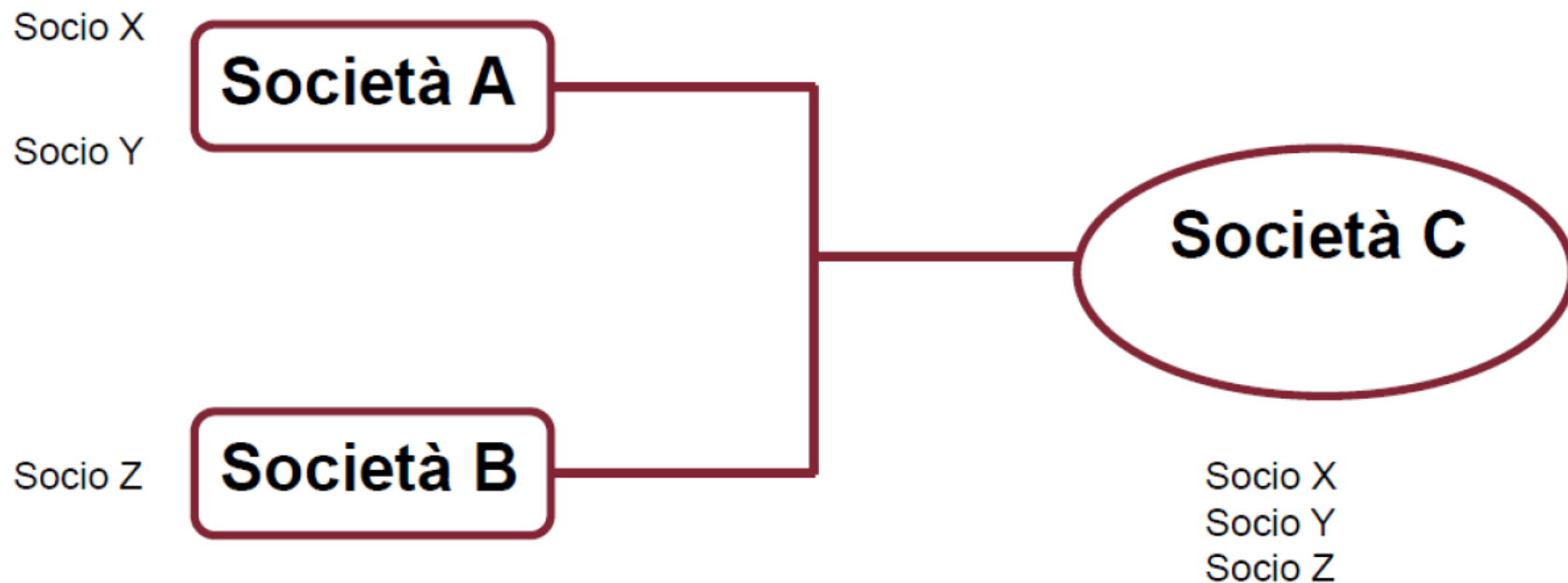
Ulteriore distinzione possibile in presenza di operazioni di fusione è tra:

- Omogenea: qualora realizzata tra società dello stesso tipo (società di capitali, società di persone);
- Eterogenea: qualora realizzata tra società di tipo diverso o enti diversi.

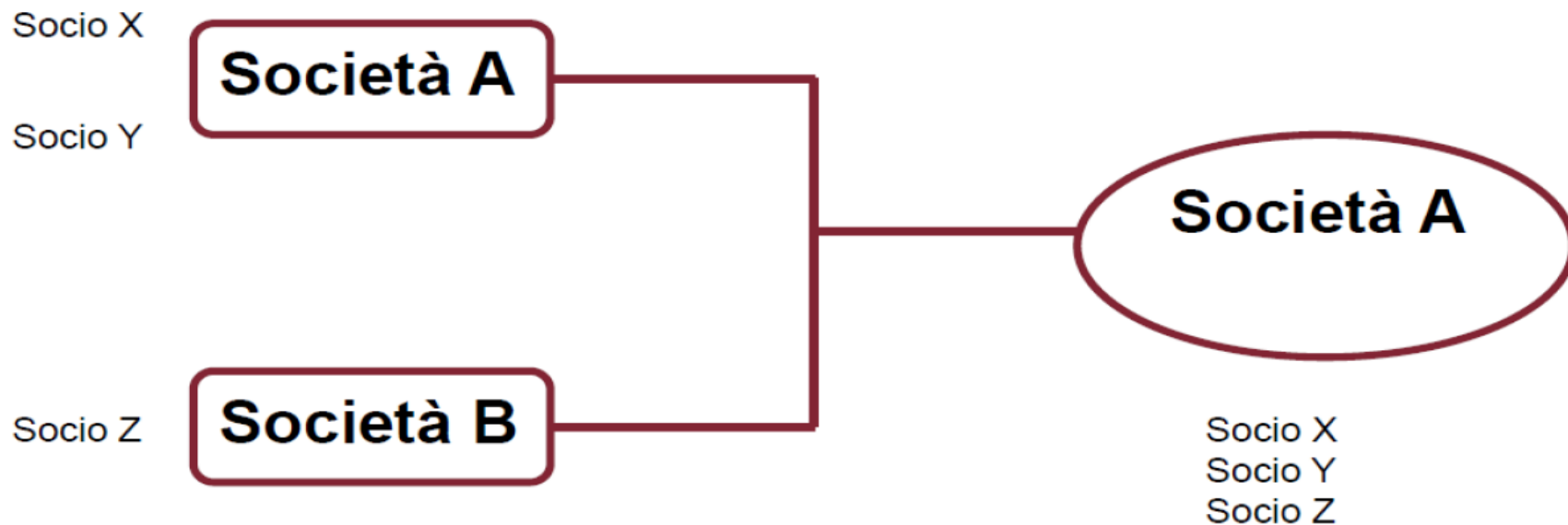
Le società coinvolte nell'operazione di fusione per incorporazione possono inoltre possedere, della società incorporata:

- a) Partecipazione totalitaria;
- b) Partecipazione non totalitaria;
- c) Nessuna partecipazione.

Fusione: propria



Fusione: impropria



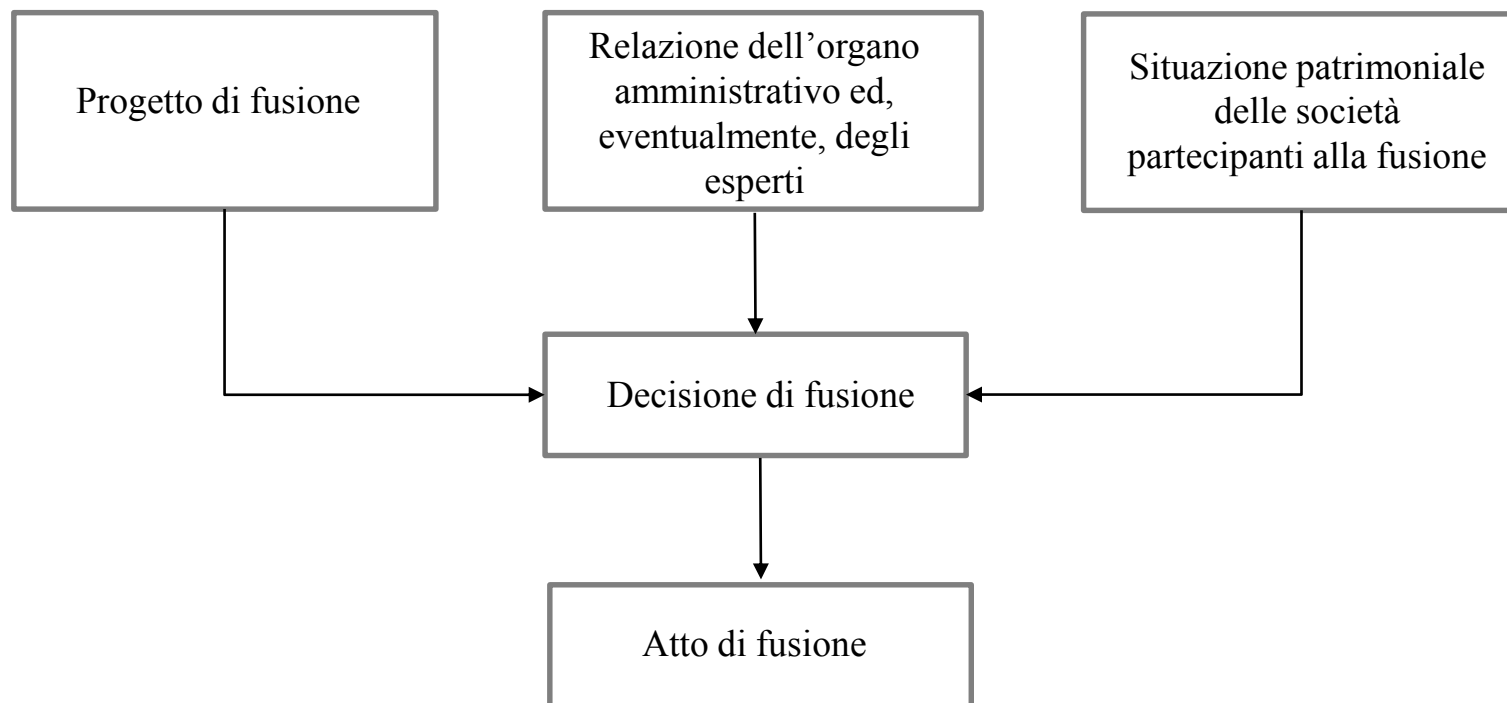
Fusione

Le cause economiche che possono motivare la realizzazione di un'operazione di fusione sono così riassumibili:

- Miglioramento dell'utilizzo/sfruttamento di impianti ed attrezzature;
- Integrazione di fasi produttive consecutive;
- Acquisizione di brevetti, licenze, segreti di fabbricazione e know how;
- Conseguimento di economie di scala;
- Ottimizzazione del processo distributivo;
- Riduzione della concorrenza, nel caso in cui la fusione è con un competitor;
- Ampliamento ed integrazione della gamma di prodotti;
- Miglioramento della posizione contrattuale sia sul fronte acquisti che vendite;
- Ampliamento delle possibilità in tema pubblicitario e di commercializzazione;
- Riduzione dei costi amministrativi;
- Possibilità di compensare eventuali squilibri esistenti nella struttura delle imprese che procedono alla fusione;
- Miglioramento della condizione di negoziazione.

Fusione

Il procedimento per mezzo del quale si compie l'operazione di fusione è caratterizzato da alcune fasi fondamentali di seguito schematizzate

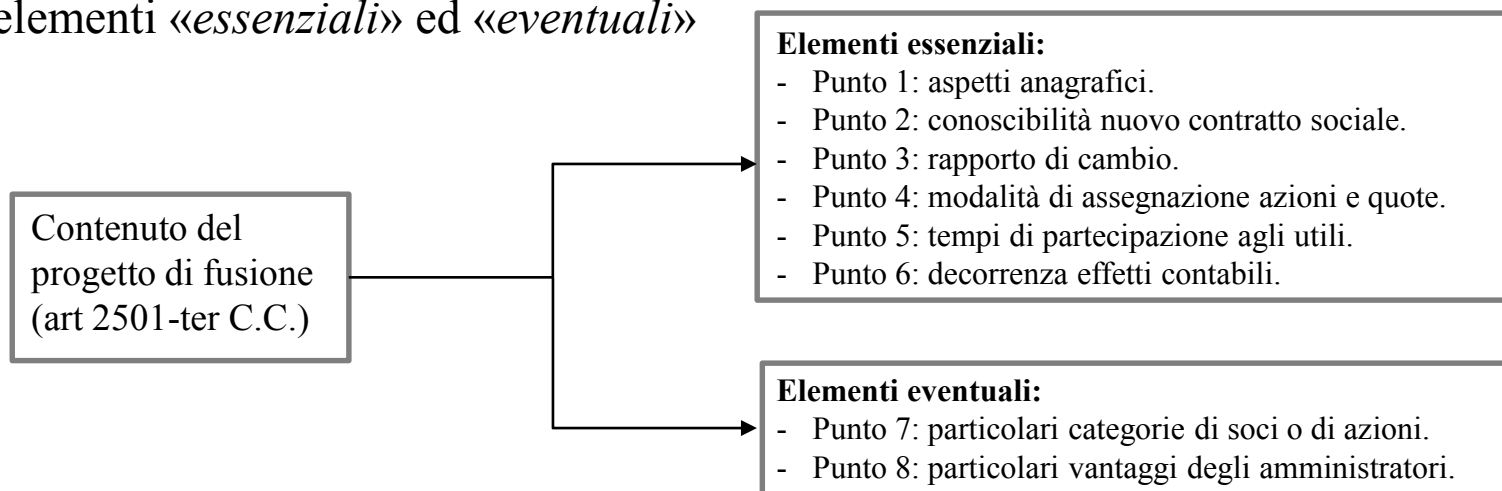


Fusione

Il progetto di fusione

La disciplina del progetto di fusione, ossia di quell'insieme di accordi che si instaurano tra gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, è contenuta nell'art. 2501-ter C.C.

L'articolo in esame annovera in modo dettagliato le informazioni che devono necessariamente essere contenute nel progetto di fusione, distinte in due tipologie, elementi «*essenziali*» ed «*eventuali*»



Fusione

Il progetto di fusione (art 2501-ter C.C.)

Elementi essenziali:

- Punto 1: il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- Punto 2: l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- Punto 3: il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- Punto 4: le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- Punto 5: la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- Punto 6: la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

Elementi eventuali:

- Punto 7: il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- Punto 8: i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Fusione

Situazione patrimoniale (art 2501-quater)

La situazione patrimoniale richiesta nel contesto del procedimento di fusione altro non è che un documento contabile di riferimento destinato all'informazione dei terzi e dei soci.

La norma stabilisce che la redazione della situazione patrimoniale pro-fusione sia di competenza esclusiva dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione

Il Legislatore ha stabilito che la redazione della Situazione patrimoniale sia effettuata *«con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio»*

Qualora, inoltre, l'esercizio si sia chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui si procede al deposito del progetto di fusione, è possibile utilizzare il bilancio annuale quale situazione patrimoniale pro-fusione

L'art 2501-quater C.C. ha infine stabilito che la situazione patrimoniale sia *«riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito internet di questa»*

Fusione

Relazione dell'organo amministrativo (art 2501-quinquies C.C.)

La relazione dell'organo amministrativo ha lo scopo di illustrare ai soci la consistenza effettiva dei patrimoni delle società che partecipano alla fusione, in modo tale che questi possano effettuare una propria valutazione di convenienza rispetto alla fusione ed ai terzi creditori, in maniera da rendere effettivo il diritto di opposizione loro riconosciuto

L'art 2501-quinquies C.C. stabilisce, inoltre, che la relazione *«illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azione o quote»*

Le informazioni ivi contenute saranno valutate nella relazione degli esperti prevista dall'art 2501-sexies C.C.

Fusione

Relazione degli esperti (art 2501-sexies C.C.)

In base al disposto dall'art 2501-sexies C.C. gli esperti nominati in ciascuna delle società coinvolte nella fusione devono redigere *«una relazione di congruità del rapporto di cambio delle azioni e delle quote che indichi:*

- *Il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;*
- *le eventuali difficoltà di valutazione.*

Altresì, la norma prevede che detta relazione debba contenere un parere sull'adeguatezza dei metodi utilizzati dagli amministratori per calcolare il rapporto di cambio, nonché sull'importanza attribuita a ciascuno di essi».

L'esperto risponde dei danni causati:

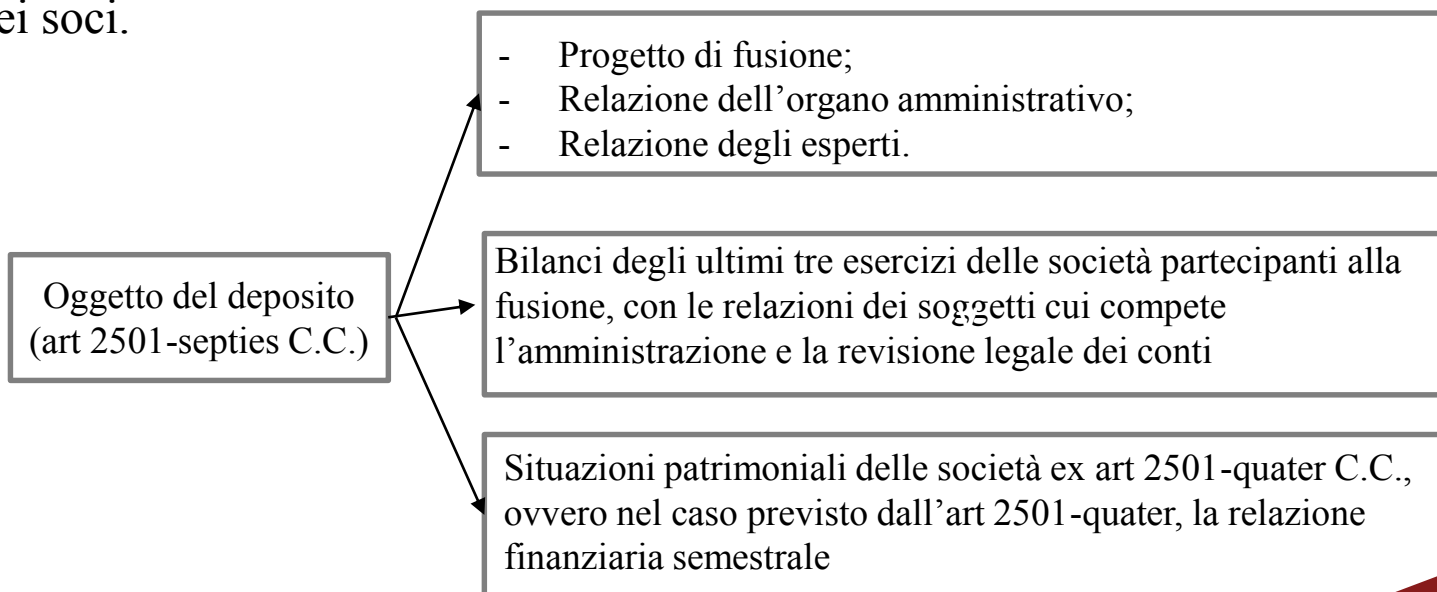
- Alle società partecipanti alla fusione;
- Ai soci di dette società;
- Ai terzi.

Fusione

Deposito o pubblicazione degli atti (art 2501-septies C.C.)

L'art 2501-septies C.C. disciplina l'obbligo di deposito presso la sede delle società partecipanti alla fusione o, in alternativa, di pubblicazione sui siti internet di queste ultime, di taluni atti e documenti quale condizione per la regolare approvazione dell'operazione di fusione.

Il termine di 30 giorni tra il deposito o pubblicazione e le assemblee chiamate ad approvare il progetto di fusione può essere oggetto di rinuncia da parte dell'unanimità dei soci.



Fusione

Decisione in ordine alla fusione (art 2502 C.C.)

La fusione deve essere approvata dai soci di ciascuna società che vi partecipa mediante l'approvazione del progetto predisposto dagli amministratori

La norma prevede la possibilità di modificare il progetto di fusione in sede di approvazione assembleare. In particolare, è previsto che la decisione di fusione possa apportare al progetto di fusione *«solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi»*.

L'art 2502 CC stabilisce inoltre che la fusione sia approvata dall'assemblea delle società partecipanti alla fusione. La delibera sulla fusione comporta di fatto una modificazione dell'atto costitutivo e la legge prevede in questi casi quorum qualificati in sede assembleare

Fusione

Deposito ed iscrizione della decisione di fusione (Art 2502-bis)

La deliberazione in ordine alla fusione deve essere depositata, a norma dell'art 2502-bis C.C., presso il Registro delle Imprese per permetterne l'iscrizione.

Il deposito obbligatorio ha per oggetto la delibera di fusione, accompagnata dai documenti indicati dall'art 2501-septies C.C..

Deputato al controllo di tale documentazione è il notaio, il quale deve eseguire una valutazione di tipo formale, limitandosi ad attestare il rispetto della normativa senza tuttavia entrare nel merito delle scelte degli amministratori.

Tutela ed opposizione dei creditori sociali (Art 2503 C.C.)

L'operazione di fusione comporta la confusione dei patrimoni delle società che vi partecipano nonché la successione universale in capo alla società risultante dalla fusione dei rapporti attivi e passivi precedentemente di titolarità delle singole società partecipanti.

Tale confusione e successione può determinare una diminuzione delle garanzie relative ai creditori di dette società o, quantomeno, di almeno una delle società partecipanti alla fusione.

Fusione

Tutela ed opposizione dei creditori sociali (Art 2503 C.C.)

La norma in esame dispone che la fusione si attui trascorsi 60 giorni dall'iscrizione delle deliberazioni delle società partecipanti all'operazione. I creditori sociali hanno facoltà di opposizione nel termine suddetto, a meno che la società non deroghi allo stesso per il verificarsi di una delle ipotesi previste quali eccezioni.

Presentata opposizione da parte dei creditori, spetta al Tribunale competente stabilire la fattibilità dell'operazione.

Qualora in sede di giudizio fosse ritenuto infondato il pericolo di pregiudizio, il Tribunale potrà comunque disporre in favore alla realizzazione dell'operazione, nonostante l'opposizione dei creditori.

La ratio della norma è dunque concedere ai creditori sociali un ragionevole lasso di tempo per valutare l'opportunità di opporsi all'operazione che si accinge a divenire effettiva

Fusione

Obbligazioni (Art 2503-bis C.C.)

Gli obbligazionisti, così come i creditori, hanno la facoltà di proporre opposizione ex art 2503 C.C., a condizione che l'operazione di fusione non sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Nel caso di soggetto che detengano operazioni convertibili, la società è tenuta a dare la possibilità di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Tale facoltà deve inoltre risultare da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima dell'iscrizione del progetto di fusione.

Qualora detti soggetti non esercitino la facoltà di conversione devono comunque essere assicurati i diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione. Questo vale a meno che la proposta di modifica dei loro diritti non sia stata oggetto di approvazione da parte della loro assemblea ex art 2415 C.C.

Fusione

Atto di fusione (Art 2504 C.C.)

Il procedimento della fusione si conclude con la redazione di un unico documento, l'Atto di Fusione. Alla redazione di quest'ultimo prendono parte tutte le società partecipanti e tale atto costituisce l'attuazione della delibera di fusione.

Gli amministratori di ogni società partecipante alla fusione devono sottoscrivere l'atto di fusione che ha forma solenne ed il suo contenuto è rappresentato dall'insieme di conclusioni che scaturiscono dalle delibere assembleari.

Ai sensi dell'art 2504 C.C. *«L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o di quella incorporante»*. Tale deposito deve essere effettuato entro 30 giorni nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società che partecipano alla fusione.

Fusione

Effetti della fusione (Art 2504-bis C.C.)

Gli effetti della fusione si producono a partire dall'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.

È tuttavia prevista la possibilità di postdatare o retrodatare gli effetti della fusione. L'effetto principale e più significativo della fusione è la successione dell'incorporante o della beneficiaria alle società estinte nei rapporti contrattuali nonché processuali anteriori all'operazione.

Il fenomeno della fusione realizza pertanto una successione universale ed ogni atto di natura sostanziale o processuale deve essere necessariamente indirizzato al nuovo ente.

Il primo bilancio successivo alla fusione, normato dal co 4 dell'art 2504-bis C.C., deve contenere attività e passività iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima.

Infine in caso di fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali o mediante incorporazione in una società di capitali, non sono liberati i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione se non risulta che i creditori abbiano dato il loro consenso

Fusione

Divieto di assegnazione di azioni o quote (Art 2504-ter C.C.)

Nel caso di possesso, da parte delle società che partecipino alla fusione, di azioni proprie o di altre società partecipanti all'operazione, il Legislatore ha specificato esser vietato, in tali fattispecie, il ricorso al concambio azionario.

La società risultante dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute dalle società medesime, tali azioni devono infatti essere necessariamente annullate.

Invalidità della fusione (Art 2504-quater C.C.)

L'invalidità della fusione non può essere pronunciata dopo che siano state eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione.

La disposizione in esame prevede una limitazione delle cause di nullità, fissa un termine di sei mesi per l'impugnazione e stabilisce l'efficacia *ex nunc* della dichiarazione di nullità.

Fusione

Incorporazione di società interamente possedute (Art 2505 C.C.)

La norma prevede specifiche semplificazioni per le cosiddette «*fusioni anomale*», fusioni in cui la società incorporante possiede tutte le azioni o quote della società incorporanda. Tali tipologie di operazioni non richiedono particolari garanzie venendo a mancare la necessità di determinare il rapporto di concambio.

Le semplificazioni ex art 2505 C.C. sono relative al progetto di fusione, alla relazione degli amministratori e alla relazione degli esperti, queste ultime due ritenute infatti non necessarie.

Incorporazione di società interamente possedute (Art 2505-bis C.C.)

In quest'ultimo caso l'art 2505-bis C.C. afferma il venir meno delle previsioni di cui all'art 2501 C.C. per quanto concerne la situazione patrimoniale della società, la relazione dell'organo amministrativo, la relazione degli esperti ed il deposito degli atti.

Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese (Art 2505-ter C.C.)

A seguito dell'iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di fusione, della deliberazione e dell'atto di fusione, conseguano gli effetti previsti dall'art 2448 C.C.

Fusione

Rapporto di concambio

Il rapporto di concambio esprime il numero di azioni della società risultante dalla fusione o incorporante che devono essere assegnate ai soci delle società fuse o incorporate per ogni azione da questi possedute nelle società fuse o incorporate.

Il numero di azioni da assegnare ai soci deve essere determinato tenendo in considerazione il valore del capitale economico delle società.

Fusione Propria

$$\text{Quota spettante agli azionisti (soci) di A} = \frac{W_a}{W_a + W_b}$$

$$\text{Quota spettanti agli azionisti (soci) di B} = \frac{W_b}{W_a + W_b}$$

Fusione

Rapporto di concambio

Moltiplicando infine il valore trovato per il nuovo capitale sociale della società neo-costituita si ottiene il numero di azioni da assegnare ai soci di A e di B

Nr. azioni (quote) azionisti (soci) A = quota spettante agli azionisti di A * numero totale azioni di C

Nr. azioni (quote) azionisti (soci) B = quota spettante agli azionisti di B * numero totale azioni di C

Rapporto di cambio A = Nr. azioni (quote) azionisti (soci) di A / nr. azioni di A

Rapporto di cambio B = Nr. azioni (quote) azionisti (soci) di B / nr. azioni di B

Fusione per Incorporazione

Il rapporto di cambio è calcolato in funzione della seguente relazione

$$\frac{\text{Valore economico incorporante}}{\text{nr. azioni incorporante}} : \frac{\text{Valore economico incorporata}}{\text{nr. azioni incorporata}}$$

Il numero di azioni della società incorporante da assegnare agli azionisti della società incorporata sono date da

Nr. Azioni nuova emissione incorporante = numero azioni incorporata da concambiare / rapporto di cambio

Fusione

Differenze da concambio

Dal confronto tra:

- Il capitale sociale della società risultante dalla fusione con il patrimonio netto delle società fuse;
- L'aumento del capitale sociale della società incorporante e la quota parte del patrimonio netto della società incorporata in possesso dei soci terzi

$$\begin{array}{lcl} \text{CS società risultante} & & \text{PN Società fuse} \\ \text{dalla fusione} & & \\ & > & = \text{Disavanzo da concambio} \\ \text{Aumento CS} & & \% \text{ PN incorporata in mano} \\ \text{Incorporante} & & \text{ai soci terzi} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{CS società risultante} & & \text{PN Società fuse} \\ \text{dalla fusione} & & \\ & < & = \text{Avanzo da concambio} \\ \text{Aumento CS} & & \% \text{ PN incorporata in mano} \\ \text{Incorporante} & & \text{ai soci terzi} \end{array}$$

Fusione

Differenze da concambio

Il disavanzo da concambio può essere attribuito al Fair value delle attività e passività o avviamento della società incorporata o fusa se ha un significato economico (OIC 4), ossia rispetta queste due condizioni:

1. Fusione avvenuta tra parti indipendenti;
2. Si realizza attraverso la fusione un cambiamento di controllo della incorporata o fusa.

Altrimenti esprime una perdita in conto economico.

L'avanzo da concambio può rappresentare una riserva assimilabile alla «riserva sovrapprezzo azioni» se rappresenta un buon affare.

Nel caso in cui deriva da sopravvalutazione attività devono essere svalutate le attività, se non è possibile bisogna costituire un fondo rischi e oneri.

Fusione

Differenze da annullamento

Si ha una differenza d'annullamento solamente quando la società incorporante detiene una partecipazione (totalitaria o non totalitaria) nell'incorporata.

Se valore della partecipazione dell'incorporante nell'incorporata è maggiore del valore del patrimonio netto contabile dell'incorporata abbiamo disavanzo da annullamento, altrimenti avanzo da annullamento.

Il disavanzo da annullamento deve essere attribuito, in ordine:

1. Agli assets iscritti e non iscritti dell'incorporata;
2. Il residuo ad avviamento.

L'avanzo da annullamento:

- Se deriva da sopravvalutazione del P.N dell'incorporata comporta la svalutazione delle attività di quest'ultima, se non risultano svalutabili verrà costituito un fondo rischi nel passivo;
- Se deriva da buon affare verrà attribuito ad una riserva nel P.N.

Fusione

Esercizio

La società A detiene una partecipazione al 64% in B

Si realizza una fusione per incorporazione di B incorporata in A

Stato Patrimoniale A (ante fusione)

Immobilizzazioni	400,00	Capitale Sociale	600,00
Partecipazione in B	1.000,00	Riserve	100,00
Cassa	100,00	Debiti verso terzi	800,00
Tot	1.500,00	Tot	1.500,00

N° azioni 100
Wa 5.600,00

Stato Patrimoniale B (ante fusione)

Terreni	1.200,00	Capitale Sociale	700,00
Immobilizzazioni	400,00	Riserve	500,00
Cassa	300,00	Debiti verso terzi	700,00
Tot	1.900,00	Tot	1.900,00

N° azioni 100
Wb 1.400,00

Fusione

Esercizio

	Società A	Società B
Capitale Sociale	600,00	700,00
Valore nominale azioni	6,00	7
N° azioni	100,00	100
Valore economico	5.600,00	1.400,00
Valore economico per azione	56,00	14,00

Il rapporto di cambio è dato dal rapporto $56/14 = 4$

Il numero di azioni da assegnare ai soci di B = 36% di 100 (numero di azioni dell'incorporata da concambiare con quelle dell'incorporante) / 4 $\rightarrow 36 / 4 = 9$

Aumento di Capitale sociale di A (incorporante) è = $9 * 6$ (V.n. azioni incorporante) = **54**

Fusione

Esercizio

Differenza da concambio:

54 VS 432 = **378** (avanzo concambio)

Differenza da annullamento:

1.000 vs 768 = **232**(disavanzo annullamento)

Scritture contabili (incorporante):

Diversi	a	Diversi	2.132
Immobili			400
Terreni			1.200
Cassa			300
Disav annul			232
		Partecipazione	1.000
		Debiti	700
		Avanzo Concamb.	378
		Aumento C.S.	54

Fusione

Esercizio

Stato Patrimoniale C (post fusione)

Disavanzo da annullamento	Terreni	1.200,00	Capitale Sociale	600,00	Avanzo da concambio
	Immobilizzazioni	800,00	Riserve	100,00	
	Cassa	400,00	Riserva sovrapprezzo azioni	378,00	
	FV attività	200,00	Aumento CS	54,00	
	Avviamento	32,00	Debiti verso terzi	1.500,00	
	Tot	2.632,00	Tot	2.632,00	

Fusione

Fusione inversa

Caratteristiche:

- È una tipologia di fusione per incorporazione in cui la società **partecipata**(detta anche controllata-incorporante) incorpora la società **partecipante**(controllante-incorporata);
- Il codice civile non la disciplina in modo specifico;
- Devono essere emesse azioni anche nei casi in cui la controllante-incorporata ha un controllo totalitario.

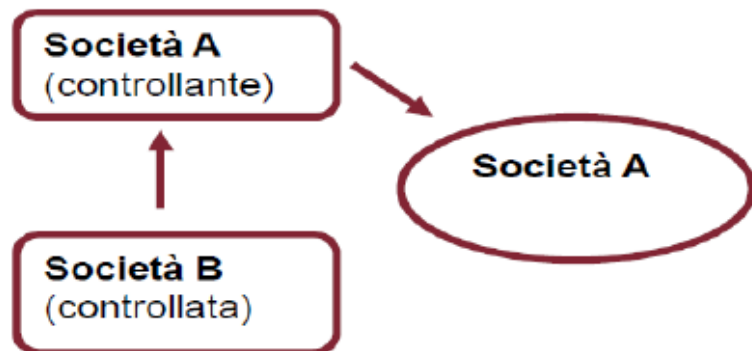
Motivazioni:

- In linea generale valgono tutte le motivazioni di carattere economico che inducono a fare una fusione per incorporazione;
- Eliminazione di una sub-holding attraverso la sua incorporazione nella società operativa;
- Risparmio di costi collegato a una riduzione di formalità amministrative;
- La società partecipata è una società quotata;
- La società partecipata-incorporante è titolare di licenze non trasferibili.

Fusione

Fusione inversa

Fusione diretta



Fusione Inversa



Scissione

L'ordinamento giuridico italiano contempla diverse «*forme di scissione*» (art 2506 C.C.), il cui comun denominatore può essere rintracciato nella partecipazione di tre elementi soggettivi:

- La società scissa, che trasferisce tutto o parte del suo patrimonio;
- Le società beneficiarie del trasferimento;
- I soci della società scissa, destinatari delle nuove azioni o quote emesse dalle società beneficiarie.

Dal reciproco atteggiarsi di questi soggetti emergono differenti modalità di esecuzione della scissione, che può dunque essere:

- Totale: la scissa assegna integralmente il proprio patrimonio alle beneficiarie;
- Parziale: la scissa assegna solo parte del proprio patrimonio alle beneficiarie.

La legge non fornisce una definizione in senso proprio del termine scissione, si limita a descriverne le varie tipologie. Si può sicuramente affermare che la scissione rappresenta un frazionamento di una società, a fronte dei trasferimenti alle società beneficiarie

Scissione

Forme di scissione

In base alle caratteristiche delle beneficiarie

- Scissioni a favore di new company: le beneficiarie nascono a seguito della scissione;
- Scissioni per incorporazioni: le beneficiarie esistono già;
- Scissioni miste: in parte a favore di new.co. In parte di società preesistenti

In Base alla modalità di assegnazione delle quote di Capitale Sociale

- proporzionale: le quote e le azioni delle società beneficiarie sono assegnate ai soci della società scissa considerando l'entità della partecipazione di questi al capitale sociale di quest'ultima;
- Non proporzionale: le quote e le azioni delle società beneficiarie sono assegnate ai soci della scissa senza considerare le originarie percentuali di partecipazione, bensì attribuendo partecipazioni il cui valore complessivo equivalga al valore della partecipazione precedentemente sostenuta

Scissione

Totale proporzionale

SCISSIONE TOTALE PROPORZIONALE

PRIMA DELLA SCISSIONE

Socio X (60%)

Socio Y (40%)

~~Società A~~

DOPO LA SCISSIONE

Socio X (60%)

Socio Y (40%)

Società B

Socio X (60%)

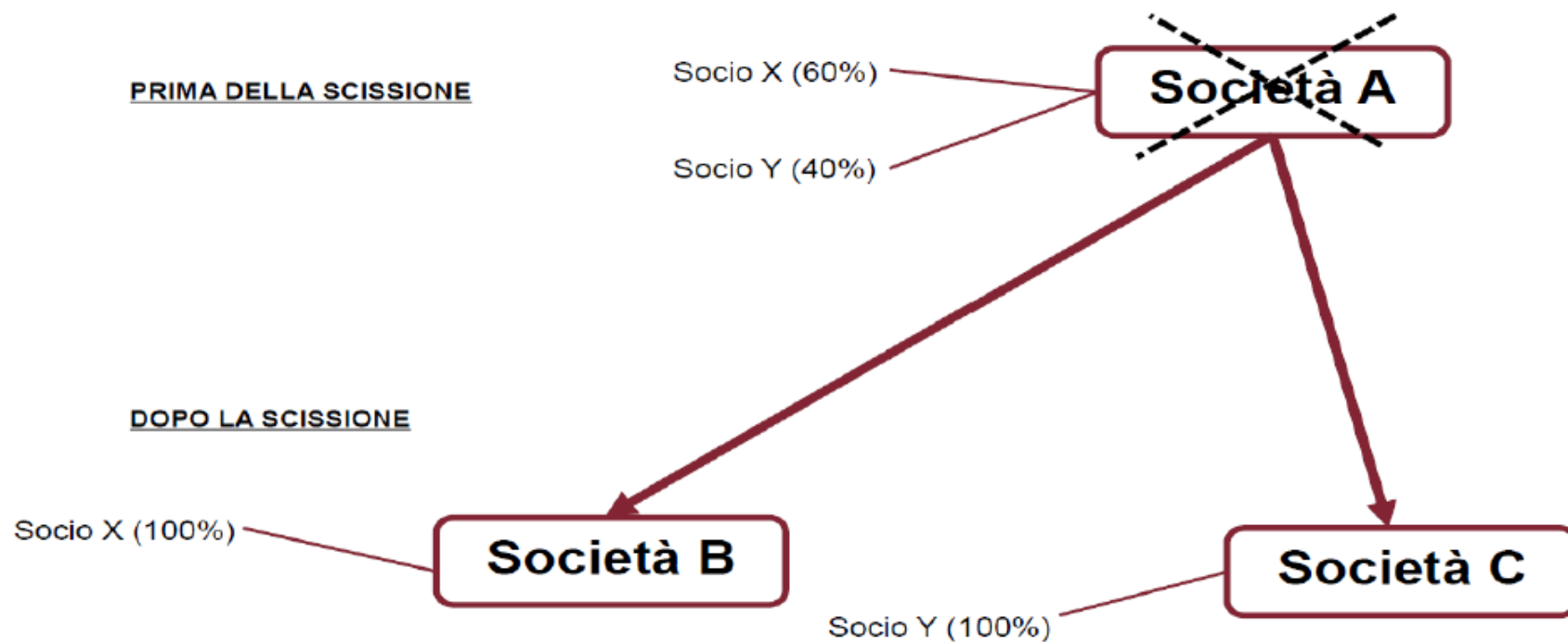
Socio Y (40%)

Società C

Scissione

Totale non proporzionale

SCISSIONE TOTALE NON PROPORZIONALE



Scissione

Parziale proporzionale

SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

PRIMA DELLA SCISSIONE

Socio X (60%)

Socio Y (40%)

Società A

DOPO LA SCISSIONE

Socio X (60%)

Socio Y (40%)

Società B

Socio X (60%)

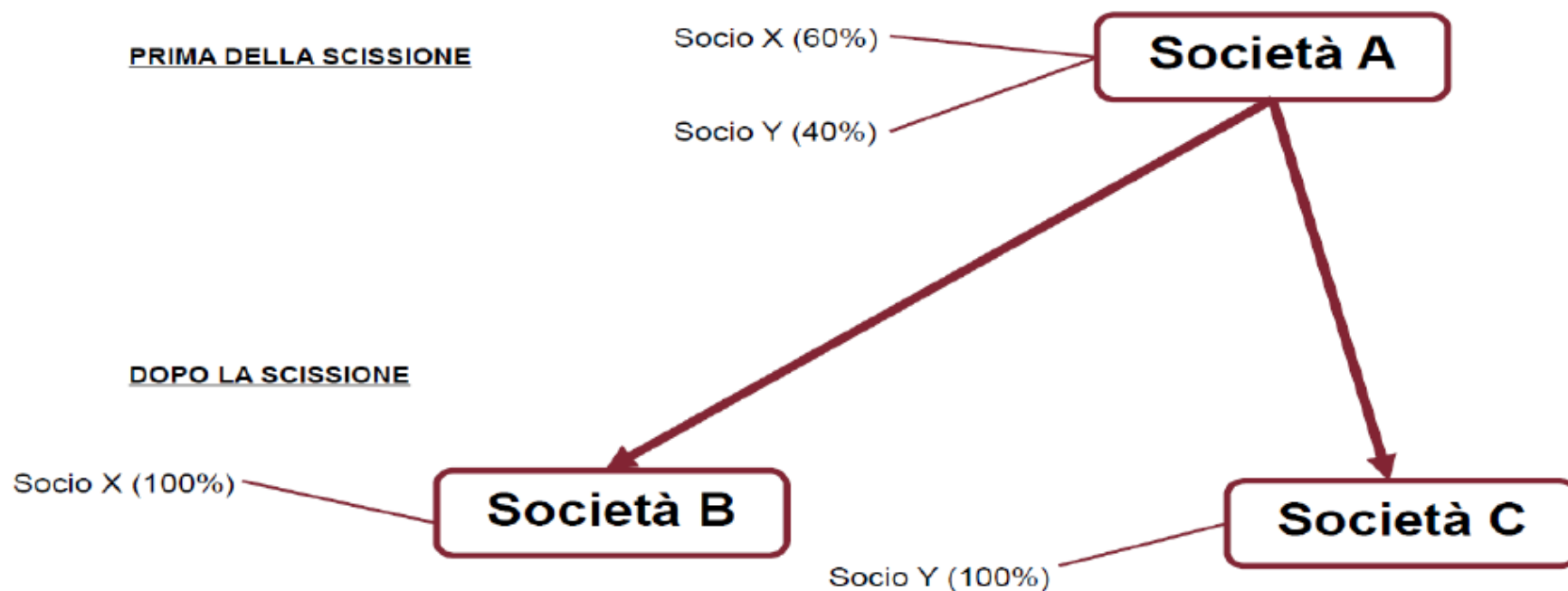
Socio Y (40%)

Società C

Scissione

Parziale non proporzionale

SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE



Scissione

Progetto di scissione (Art 2506-bis C.C.)

Esattamente come accade per l'operazione di fusione, gli amministratori delle società coinvolte nell'operazione di scissione, sono tenuti a predisporre un'apposita documentazione di cui fa parte il progetto di scissione, un atto documentale unitario riguardante tutte le società partecipanti alla scissione

Rappresenta il più importante documento informativo diretto ai soci ed ai terzi

Norme applicabili (Art 2506-ter C.C.)

L'operazione di scissione è modellata, a livello normativo sullo schema dell'operazione di fusione ed infatti la disciplina della prima è perlopiù scritta per mezzo di rinvio alla disciplina della seconda.

Scissione

Effetti della scissione (Art 2506-quater C.C.)

La norma stabilisce che, di regola, la scissione abbia effetto *«la scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie»*

Tale regola può incontrare delle deroghe, è infatti possibile indicare:

- Una data successiva: a meno che non si tratti di scissine mediante costituzione di società nuove e pertanto solo nel caso in cui le società beneficiarie siano preesistenti;
- Una data anteriore: per quanto riguarda la data di partecipazione agli utili e dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate a bilancio della o delle società risultanti dalla scissione.

Scissione

Rapporto di cambio : Si calcola nell'ipotesi in cui non si hanno rapporti partecipativi o sussistano rapporti partecipativi non totalitari, occorre ad individuare il numero delle azioni (o quote) della società beneficiaria spettanti ai soci della società (o di una parte della società) scissa in cambio di azioni (o quote) detenute da quest'ultima.

SCISSIONE PARZIALE:

$$\frac{\text{Valore economico beneficiaria}}{\text{nr. azioni Ramo beneficiaria}} ; \frac{\text{Valore economico scissa}}{\text{nr. azioni scissa}}$$

Le azioni (quote) della società beneficiaria da assegnare agli azionisti (soci) della società (ramo società) scissa sono date da:

Nr. azioni nuova emissione beneficiaria = numero azioni ramo scissa da concambiare / rapporto di cambio

Scissione

Differenza da concambio Scissione:

Aumento C.S. beneficiaria vs P.N. scissa o ramo della scissa (% terzi, in presenza di partecipazione)

Se aumento di C.S. della beneficiaria è superiore al P.N. società (ramo società) scissa si ha disavanzo da concambio, altrimenti avanzo da concambio.

Disavanzo da concambio può essere attribuito:

- al **F.V. delle attività e passività o avviamento**;
- **Perdita in conto economico**.

L'avanzo da concambio può rappresentare:

- una riserva assimilabile alla «**riserva sovrapprezzo azioni**» se rappresenta un buon affare.
- Nel caso in cui deriva da sopravvalutazione attività devono essere **svalutate le attività**, se non è possibile bisogna costituire un **fondo rischi e oneri**.

Scissione

Si ha una differenza d'annullamento solamente quando la società beneficiaria ha una partecipazione (totalitaria o non totalitaria) nella scissa.

Valore della partecipazione della beneficiaria nella scissa VS Valore del Patrimonio netto contabile della scissa o ramo della scissa (% partecipazione se non totalitaria)

Disavanzo da annullamento può essere attribuito:

- al **F.V. delle attività e passività o avviamento**;
- **Perdita in conto economico**.

L'avanzo da annullamento può rappresentare:

- una riserva assimilabile alla «**riserva sovrapprezzo azioni**» se rappresenta un buon affare.
- Nel caso in cui deriva da sopravvalutazione attività devono essere **svalutate le attività**, se non è possibile bisogna costituire un **fondo rischi e oneri**.

Scissione

S.P. A (scissa)			
attività	9000	C.S.	3500
		Riserve	1500
		Pass	4000

S.P. B(beneficiaria)			
attività	500	C.S.	1000
part in A (30%)	1800	Riserve	600
		Pass	700



Ramo della società A (scissa)			
attività	2.500	C.S.	1500
		Pass.	1000

	Ramo Società A	Società B
Capitale sociale	1.500	1000
Val. nom. azione	1	1
azioni in circ.	1500	1000
val. eco.	3.000	4000
val. eco. per azione	2	4

Scissione

Il rapporto di cambio è dato dal rapporto $4/2 = 2$

Il numero di azioni da assegnare ai soci di A = 70% di 1500 (numero di azioni di A da concambiare con le azioni di B) / 2 $\rightarrow 1050 / 2 = 525$ azioni

Aumento di Capitale sociale di B (beneficiaria) è = $525 * 1$ (V.n. azioni beneficiaria) = **525**

Differenza da concambio:

525 VS 1050 (il pnc del ramo di A in possesso dei terzi 70%) = **525** (avanzo concambio)

Rettifica partecipazione della beneficiaria nella scissa:

Il 31% della società scissa è trasferito alla società beneficiaria, di conseguenza è il 31% della partecipazione del 30% della società B nella società A ad essere annullato (558).

Differenza da annullamento:

558 vs 450 (PNC del ramo della società scissa posseduto dalla società beneficiaria attraverso la partecipazione 30% di 1.500) = **108** (disavanzo annullamento)

Scissione

Scritture contabili (incorporante):

Diversi	a	Diversi	2.608
Attività			2.500
Disavanzo d'annullamento			108
		Partecipazione	558
		Passività	1000
		Avanzo Concamb.	525
		Aumento C.S.	525

Scissione

S.P. A			
attività	6500	C.S.	3500
		Pass	3000

S.P. B(beneficiaria)			
attività	3000	C.S.	900
part in A	1242	Riserve	700
(30%)		aum. CS	525
disav ann	108	Pass	1700
		av. Conc	525
tot	4350	tot	4350

Scissione

È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell'insieme degli elementi passivi (cosiddetta scissione negativa), sempreché il valore economico reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo. Si fa riferimento ad una operazione di scissione avente ad oggetto il trasferimento, in capo alla società beneficiaria, di un PATRIMONIO NETTO CONTABILE (inteso quale differenza tra attività e passività da trasferire) dal SALDO NEGATIVO.

Perché si possa dar luogo ad una scissione negativa, il Notariato del Triveneto si è espresso in proposito, affermando che debba esservi la necessaria sussistenza di 3 condizioni fondamentali:

1. Il valore economico del patrimonio trasferito deve essere positivo;
2. La società beneficiaria deve essere preesistente;
3. La società beneficiaria deve avere C.S. o riserve sufficienti per assorbire il patrimonio netto contabile negativo ovvero rilevare una minusvalenza per tale importo. Sebbene in dottrina siano ampiamente condivise le prime due condizioni sopra citate, alcuni autori non ritengono indispensabile anche la sussistenza della terza condizione, ritenendo legittima l'emersione di un disavanzo di scissione giustificato dai maggiori valori economici delle attività trasferite rispetto a quelli contabili.